
Articolo 8 Rapporti con gli organi di stampa
e altri mezzi di telecomunicazione

1. Il dipendente, ove non espressamente autorizzato, si astiene da ogni dichiarazione pubblica che non tuteli l'immagine dell'Autorità.
2. Il dipendente non sollecita la pubblicità, o anche la semplice divulgazione, in qualunque forma, di notizie che riguardano procedimenti avviati presso l'Autorità.
3. Il dipendente non intrattiene rapporti con organi di stampa, o con altri mezzi di informazione, ove non espressamente autorizzato. Nel caso sia destinatario di richieste di informazioni o chiarimenti da parte di organi di stampa o radiotelevisivi, ne informa tempestivamente il responsabile dell'ufficio.

Articolo 9 Regali e altre utilità

1. Il dipendente non accetta, neanche in occasione di festività, per sé o per altri, regali o altre utilità aventi valore economico da soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità, ad eccezione dei regali d'uso, purché di modico valore.
2. Il dipendente che, indipendentemente dalla sua volontà, riceve dai soggetti di cui al comma precedente doni o altre utilità di non modico valore, ne dà tempestivamente comunicazione scritta al responsabile dell'ufficio e provvede alla loro immediata restituzione per il tramite del Servizio amministrazione e personale dell'Autorità.
3. Il dipendente non accetta denaro, nè altre utilità, se non di modico valore, per la partecipazione a convegni, seminari, dibattiti o manifestazioni similari. L'ospitalità, anche sotto forma di rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, è ammessa nei limiti in cui sia riconosciuta agli altri partecipanti. In ogni caso tali rimborsi dovranno essere dichiarati al Servizio amministrazione e personale dell'Autorità al fine del riconoscimento e del calcolo delle spese di missione.

Articolo 10 Attività collaterali

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 2, comma 31, della legge e dall'art. 17 del Regolamento del personale, il dipendente non svolge comunque attività che contrastino con l'adempimento dei compiti di ufficio o che in qualsiasi modo possano recare nocumento all'immagine dell'Autorità.
2. Il dipendente interviene in tale qualità a convegni, seminari, dibattiti o manifestazioni similari solo qualora gli stessi siano adeguatamente qualificati dal punto di vista istituzionale, tecnico o scientifico e riguardino materie di specifico interesse per l'attività dell'ufficio. In situazioni del genere, il dipendente ha cura di precisare il carattere personale delle opinioni espresse.
3. Il dipendente che ha intenzione di pubblicare su riviste o altri organi di stampa studi o articoli che abbiano ad oggetto materie di competenza dell'Autorità, ne informa il Direttore generale, avendo cura di precisare nel testo il carattere personale delle opinioni espresse.

Articolo 11 Comportamento nella vita sociale

1. Il dipendente non si avvale della posizione che ricopre nell'Autorità per ottenere utilità che non gli spettano. A tal fine evita di dichiarare o di lasciare intendere la propria posizione in tutti i casi in cui ciò non risponda ad esigenze obiettive.
2. Il dipendente non intrattiene con chi abbia interesse per i provvedimenti dell'Autorità rapporti tali da compromettere la sua indipendenza e imparzialità di giudizio.
3. Il dipendente non procede ad operazioni finanziarie che coinvolgano soggetti che siano potenzialmente destinatari di provvedimenti dell'Autorità. In particolare non utilizza per gli stessi fini informazioni delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro presso l'Autorità.

Articolo 12 Garante del codice etico

1. L'Autorità designa una persona di notoria indipendenza, da individuarsi tra coloro che esercitano o abbiano esercitato le funzioni di magistrato delle giurisdizioni superiori, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche, ovvero tra gli avvocati dopo venticinque anni di esercizio, con l'incarico di Garante della corretta applicazione del presente codice etico. Il Garante del codice etico risponde a quesiti sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel codice e contribuisce alla cura e alla risoluzione di casi; riferisce al Presidente in ordine a situazioni anomale eventualmente riscontrate. A richiesta del Presidente, il Garante rende pareri sulla correttezza dei comportamenti di quanti operano nell'Autorità.
2. Il Garante dura in carica due anni e può essere confermato una sola volta. Il Garante per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della collaborazione, tecnica e di documentazione, degli uffici dell'Autorità.

Articolo 13 Disposizioni finali

1. Il presente codice etico entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Autorità. Il Garante può formulare al Collegio proposte di modifica o integrazione che l'Autorità si riserva di approvare.
2. Il codice etico viene pubblicato nel Bollettino dell'Autorità.

Roma, 25-28 novembre 1998

CONFERENZA NAZIONALE ENERGIA E AMBIENTE

COMUNICAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS ALLA CONFERENZA NAZIONALE ENERGIA E AMBIENTE

I mutamenti del contesto economico e istituzionale

Il decennio che è intercorso dal 1987, anno della prima *Conferenza nazionale* dell'energia, ha visto il succedersi di mutamenti profondi del contesto in cui si collocano le attività e le politiche in campo energetico. Lo stesso scenario macroeconomico del settore energetico è mutato: i dati più eclatanti sono la lunga flessione, tuttora in atto, dei prezzi internazionali e il manifestarsi di eccessi di offerta sui mercati delle fonti primarie.

Sviluppi allora non facilmente prevedibili hanno radicalmente mutato gli equilibri globali, interessando i rapporti politico-strategici, le relazioni economiche e il quadro istituzionale. Con un'inevitabile forzatura imposta dall'esigenza di sintesi, i tre fenomeni di maggiore portata innovativa sono stati probabilmente il superamento della contrapposizione fra blocchi, la globalizzazione dei sistemi economici, il mutamento del ruolo e della natura degli stati nazionali.

Ciascuno di questi sviluppi ha concorso a mutare i termini di riferimento per le politiche del settore energetico. Il "dividendo della pace" ha posto a disposizione della politica economica risorse prima destinate a scopi difensivi, permettendo di guardare con maggiore attenzione alla domanda di tutela dell'ambiente che nel frattempo si è andata rafforzando nella società civile; nello stesso tempo ha fatto emergere il problema della preoccupante condizione ambientale del sistema produttivo dei paesi in via di transizione, prima che la recente crisi economica ne attenuasse in parte la gravità. La globalizzazione dei mercati, favorita dai progressi tecnologici e organizzativi nei sistemi di comunicazione, di trasporto e in quelli finanziari, ha accentuato la pressione concorrenziale sull'economia, fino a lambire settori produttivi, come quelli energetici, tradizionalmente meno esposti al confronto competitivo perché protetti da assetti monopolistici. La ridefinizione del ruolo dello Stato, attuata sia con il rafforzamento dei compiti di regolazione dei rapporti economici rispetto a quelli allocativi, sia con l'emergere di nuovi livelli di governo sul piano sovranazionale e regionale, ha fatto sorgere nuovi soggetti di riferimento per le politiche energetiche. Ne sono esempi significativi il rafforzamento del ruolo svolto dalla Commissione europea a tutela e a sostegno della concorrenza nei servizi pubblici e, in Italia, la devoluzione alle autonomie locali di compiti amministrativi in materia energetica, prevista dalle innovazioni normative che attuano il decentramento di molte funzioni di governo.

In Europa questi sviluppi hanno trovato un'espressione specifica nel processo di integrazione europea e nel passaggio alla moneta unica. In Italia, le vicende del processo di risanamento del bilancio pubblico hanno condizionato la ridefinizione del ruolo dell'operatore pubblico nell'economia: mentre le politiche di risanamento finanziario degli anni novanta hanno permesso di rispettare l'impegno assunto dall'Italia a partecipare all'Unione monetaria fin dal suo avvio, più debole è stata la ridefinizione del ruolo del settore pubblico nell'economia. In particolare, nei servizi di pubblica utilità, tradizionalmente forniti in condizioni monopolistiche, alla trasformazione istituzionale degli enti di gestione e successivo avvio della loro privatizzazione ha fatto riscontro un'azione meno intensa in favore della liberalizzazione delle condizioni di esercizio di quei servizi, che costituisce la condizione per aprire al mercato i settori che li producono.

Privatizzazione e liberalizzazione dei servizi pubblici sono tuttavia interventi distinti, che appartengono a livelli decisionali profondamente diversi. La scelta di mutare l'assetto proprietario di un'impresa pubblica è una decisione di politica economica che può avere finalità diverse nel tempo e nei singoli contesti nazionali: la riforma dei meccanismi di governo delle imprese, l'efficienza dei mercati finanziari, la riduzione del debito pubblico. La liberalizzazione è invece una scelta che si giustifica sul piano del merito tecnico-economico; essa è favorita dal mutamento delle condizioni tecnologiche che ha interessato in diversa misura i settori di pubblica utilità: dalle telecomunicazioni, dove l'impulso innovativo della tecnologia è stato dirompente, fino ai servizi a rete, come i sistemi energetici e di trasporto, in cui l'innovazione tecnologica si è concentrata in singoli segmenti.

In materia ambientale nell'ultimo decennio si è assistito all'affermarsi di una dimensione globale o transnazionale dei problemi. Fenomeni quali l'effetto serra, le piogge acide, il buco dell'ozono, la deforestazione, l'inquinamento degli oceani, la riduzione della biodiversità hanno assunto, nella percezione della comunità scientifica, dei *policy makers* e di ampi settori dell'opinione pubblica un orizzonte mondiale. A questo mutamento di prospettiva ha concorso sia una crescente e diffusa sensibilità ambientale nei paesi più sviluppati, sia la possibilità di destinare risorse pubbliche e private prima destinate a scopi militari, frutto del clima di distensione internazionale. L'affermarsi di una dimensione globale dei mercati energetici e dei problemi ambientali impone un'esigenza di coordinamento a vari livelli. L'orizzonte internazionale fa sorgere la necessità di una regolazione sovranazionale come sostituto imperfetto di un "governo mondiale" per i problemi ambientali; la natura di "bene pubblico" delle risorse naturali e i conseguenti incentivi al *free riding* rendono opportuno il coordinamento fra stati nazionali, autonomie locali, soggetti istituzionali e politiche di intervento.

Nello stesso tempo, sul piano istituzionale, è cresciuto il ruolo di indirizzo delle autorità indipendenti nella promozione all'apertura delle reti elettriche e del gas. In molti contesti nazionali, la liberalizzazione del settore si è accompagnata alla nascita di nuove autorità di regolazione: l'istituzione di un'autorità indipendente per la regolazione dei servizi dell'energia elettrica e del gas ha allineato l'Italia a tendenze in atto dalla fine degli anni ottanta in molti paesi industrializzati. Dopo gli Stati Uniti, pionieri della riforma con la creazione delle *Public Utility Commissions* e del corrispondente organo federale di regolazione del settore energetico (FERC), i paesi anglosassoni, latino-americani e nordeuropei sono stati fra i primi ad adottare, alla fine dello scorso decennio, nuovi istituti di regolazione. Al diretto controllo governativo, attuato attraverso uno o più ministeri o commissioni interministeriali, si sono sostituiti nuovi soggetti di regolazione dotati di differenti gradi di indipendenza e autonomia, che spesso hanno affiancato gli organi preposti alla tutela della concorrenza.

In Europa, nuovi modelli di regolazione nel settore energetico si riscontrano nella maggior parte dei paesi. Costituiscono fino a oggi eccezioni la Francia, la Germania, l'Olanda e il Belgio, che mantengono strutture di tipo tradizionale. L'Italia, con gli Stati Uniti, è uno dei pochi paesi in cui si è compiuta la scelta di attribuire a un'unica autorità di regolazione la competenza sia per il settore elettrico, sia per quello del gas; Spagna e Regno Unito stanno seguendo questo indirizzo e sono prossimi a unificare i soggetti di regolazione del settore energetico; anche la Francia appare intenzionata a mutare, dal 1999, il proprio assetto di controllo del settore elettrico (cfr. il prospetto seguente).

I regolatori indipendenti nel settore energetico

PAESE	Data di istituzione	Settore di competenza	Soggetto di regolazione
Argentina	1990	Elettricità Gas	ENRE <i>Entidade Nacional de Regulacion de Electricidad</i> ENERGAS
Cile	1982	Energia	CNE <i>Comisión Nacional de Energia</i>
Australia New South Wales	1992	Tutti i servizi di pubblica utilità	IPART - <i>Independent Pricing and Regulatory Tribunal</i>
Victoria	1993		<i>Office of the Regulator General</i>
Canada Alberta British Columbia	1995 1980	Energia Energia	<i>Alberta Energy and Utilities Board</i> <i>British Columbia Utilities Commission</i>
Finlandia	1995	Elettricità	SAHKOMARKKINAKESUS <i>Electricity Market Authority</i>
Gran Bretagna	1989	Elettricità	OFFER, <i>Office of Electricity Regulation</i>
	1986	Gas	OFGAS, <i>Office of Gas Regulation</i>
	1998	Elettricità e gas	<i>Regolatore unico dal gennaio 1999</i>
Italia	1995	Elettricità e gas	Autorità per l'energia elettrica e il gas
Norvegia	1990	Energia e acqua	NVE <i>Norges Vassdrags-og Energiverk</i>
Portogallo	1995	Elettricità	ERSE <i>Entidade Reguladora do Sector Eléctrico</i>
Spagna	1994	Elettricità	CNSE <i>Comisión Nacional del Sistema Eléctrico</i>
	1998	Energia (elettricità, gas e idrocarburi)	CNE <i>Comisión Nacional de Energia</i> , a partire dal gennaio 1999
Svezia	1991	Elettricità	NUTEK
Stati Uniti	1987	Energia Servizi di pubblica utilità	FERC (organo federale), <i>Federal Energy Regulatory Commission</i> <i>Public Utilities Commission</i> (organi statali)

L'Autorità di regolazione: le riforme tariffarie e il ruolo dei consumatori

È in questo contesto, quello della promozione della concorrenza e dell'efficienza, che va collocata in Italia la nascita delle autorità indipendenti di regolazione settoriale, avvenuta con la legge n. 481 del 1995. Esse operano laddove il mercato non è ancora in grado di garantire pienamente l'interesse collettivo per l'esistenza di distorsioni o vincoli che ne limitano il normale funzionamento. L'indipendenza implica che esse agiscono assumendo le proprie decisioni solamente in base alla legge e ai propri istituti regolamentari, senza interventi diretti da parte del Governo ma in collaborazione con esso, nel quadro degli obiettivi di politica economica definiti a livello nazionale e comunitario.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha il compito di attuare le finalità indicate legge n. 481 del 1995. Tra queste vi sono quelle di *"garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza"* nei settori regolati, nonché di *"assicurare adeguati livelli di qualità"* nella loro fornitura. Le finalità indicate dalla legge istitutiva devono essere perseguite assicurando *"la fruibilità e la diffusione [dei servizi] in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, ..."*. Al sistema tariffario dell'energia elettrica e del gas è inoltre richiesto di *"armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse"*.

Gli obiettivi primari delle autorità e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in particolare vengono perseguiti con gli strumenti innovativi di regolazione di cui esse dispongono: tariffe, livelli di qualità del servizio, condizioni di accesso e di uso delle reti. Questi strumenti possono essere riassunti nella formula della regolazione incentivante, ovvero orientata a determinare la ricerca dell'efficienza attraverso il contenimento dei costi di produzione delle imprese regolate. Lo strumento del *price cap* ne costituisce un classico esempio. Definito dalla legge istitutiva come *"limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale"*, nella sua formulazione più semplice questo metodo pone un limite alla crescita annua delle tariffe regolate pari alla differenza fra tasso programmato d'inflazione e aumento della produttività conseguibile dall'impresa regolata. Esso pertanto incentiva l'impresa regolata a conseguire risparmi di costo per tradurli in maggiori profitti.

L'Autorità opera con pienezza di poteri dall'aprile del 1997. Completata la fase di prima attuazione, la sua attività si è svolta su diversi piani di intervento. Un primo insieme di interventi, di natura contingente, è stato finalizzato a sciogliere i nodi rimasti irrisolti del precedente contesto di regolazione e favorire la definizione di basi coerenti e trasparenti propedeutici alla definizione di un nuovo assetto tariffario. Un secondo insieme di misure, di natura più strutturale, è stato rivolto al disegno di nuovi ordinamenti tariffari, della promozione della concorrenza e della qualità del servizio. Un terzo insieme di azioni è consistito nella raccolta sistematica di dati e informazioni su aspetti del sistema energetico nazionale poco approfonditi nel precedente quadro di regolazione, tra cui quelli relativi alla qualità e sicurezza del servizio e alla tutela dei consumatori.

In futuro, l'attività dell'Autorità sarà orientata a favorire una transizione ordinata verso un assetto concorrenziale attraverso la definizione di nuovi ordinamenti tariffari. Nel settore dell'energia elettrica, il disegno tariffario sarà coerente con la separazione in fasi verticali del servizio (generazione, trasmissione e vettoriamiento, distribuzione e vendita). Prossimi interventi riguarderanno la disciplina dei corrispettivi di vettoriamiento e dei servizi di rete per i produttori di energia elettrica. Verrà successivamente varata anche la riforma delle tariffe di fornitura, introducendo forme di flessibilità per gli esercenti nella determinazione delle tariffe compatibilmente con

il mantenimento dell'unicità a livello nazionale della tariffa; verranno ridotte le categorie di utenza e introdotta una diversa definizione delle fasce di consumo; saranno modificati i limiti di consumo e le condizioni di accesso alla cosiddetta *fascia sociale*; verrà definito un sistema di perequazione fra le aree territoriali e saranno previste le modalità di riconoscimento in tariffa degli investimenti volti a innalzare la qualità del servizio. Criterio guida per le variazioni delle tariffe sarà quello del *price cap*. Il nuovo ordinamento tariffario lascerà spazio al mercato ogni volta questo sia possibile, ribaltando logiche basate sul "rimborso a piè di lista" in favore dell'aderenza ai costi minimi di produzione; saranno trasmessi segnali corretti all'utente finale, anche attraverso il ricorso a misure rivolte al controllo attivo della domanda.

Nel servizio del gas naturale è allo studio una riforma tariffaria basata su criteri di trasparenza, di riequilibrio territoriale e contabile e sull'applicazione del *price cap*. I primi interventi normativi potrebbero riguardare i criteri di determinazione delle tariffe di vettoramento attraverso le reti ad alta pressione, la struttura delle tariffe dei gas distribuiti a mezzo delle reti urbane e le modalità di indicizzazione delle tariffe stesse per la parte riferibile alle componenti della materia prima e agli altri combustibili fossili. In una fase successiva verrà affrontata la riforma delle componenti riferibili ai costi di trasporto sostenuti nella distribuzione primaria. Il nuovo sistema distinguerà fra i segmenti destinati a rimanere in condizioni di monopolio tecnico e quelli potenzialmente apribili al confronto concorrenziale, ispirandosi ai principi contenuti nella direttiva europea. Riconoscendo in tariffa i costi efficienti comprensivi della remunerazione del capitale investito e di un'adeguata considerazione della qualità del servizio reso, il nuovo sistema tenderà a superare i limiti del sistema attuale: scarsa trasparenza della formazione dei prezzi, modesto rilievo delle spese di manutenzione della rete e dei costi di gestione, forte differenziazione territoriale delle tariffe in assenza di corrispondenti divari nei costi di erogazione.

Per entrambi i settori regolati dall'Autorità verranno introdotte forme di separazione amministrativa e contabile delle attività nelle aziende verticalmente o orizzontalmente integrate, verranno rivisti i meccanismi di incentivo alle energie rinnovabili, gli standard di qualità per il servizio elettrico e del gas naturale (collegandoli in parte alla struttura tariffaria) e i rimborsi automatici ove tali standard non siano rispettati. Si introdurranno procedure di conciliazione e arbitrato per favorire la composizione delle controversie degli esercenti con gli utenti e i consumatori attraverso soluzioni stragiudiziali. Verranno definite forme di riconoscimento in tariffa di investimenti capaci di promuovere l'uso efficiente delle risorse energetiche. Saranno formulate proposte al Governo per la ridefinizione degli schemi di concessione.

La legge istitutiva assegna all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la finalità di promuovere la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, tenendo conto delle azioni intraprese dal Governo e dall'Unione europea. La presenza stessa dell'Autorità permette di dare rappresentanza e di unificare interessi diffusi, quelli dei consumatori e degli utenti, che in Italia hanno tradizionalmente goduto di una debole visibilità istituzionale. Per perseguire questi obiettivi con efficacia, la legge n. 481/95 pone a disposizione all'Autorità vari strumenti di regolamentazione (direttive, atti di indirizzo e di controllo), autoritativi (ispezioni, ordini di cessazione) e di garanzia (valutazione dei reclami, istanze e segnalazioni e gestione delle controversie). La tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti si basa anche sul coinvolgimento diretto e indiretto delle associazioni dei consumatori nel processo di regolazione attraverso consultazioni e rilevazioni della soddisfazione degli utenti e dell'efficacia dei servizi. Queste procedure sono funzionali agli interventi di natura regolamentare, quali l'emanazione di direttive volte a modificare le condizioni generali del rapporto di utenza. Trasparenza procedurale, promozione della qualità del servizio, disciplina delle modalità di conciliazione e arbitrato sono riferimenti fondamentali per l'azione dell'Autorità a tutela dei consumatori e utenti.

Energia, ambiente e uso efficiente delle risorse

I temi ambientali e dell'uso efficiente delle risorse sono al centro delle riflessioni della *Conferenza nazionale*. Essi costituiscono anche un riferimento fondamentale per l'azione dell'Autorità, nel quadro degli obiettivi stabiliti dal Governo e dal Parlamento. La legge istitutiva affianca le finalità di tutela dell'ambiente, di uso corretto delle risorse e di carattere sociale ai fini primari della regolazione: promozione della concorrenza, dell'efficienza e della qualità del servizio. In particolare la legge obbliga il regolatore a tenere conto delle finalità di *"tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse"* nella fissazione delle tariffe.

L'Autorità ritiene che la tutela dell'ambiente debba essere collocata nel quadro della transizione del settore energetico verso strutture concorrenziali e di mercato. Si richiede in primo luogo attraverso l'ampliamento del numero dei soggetti operanti sul lato dell'offerta: ciò comporta benefici ambientali nella misura in cui i nuovi entranti sono dotati delle tecnologie più efficienti. La maggiore efficienza potrà tradursi in un uso più razionale delle fonti primarie, a parità di resa finale del servizio. Riflettendo un'impostazione moderna e attenta alle compatibilità ambientali, il rafforzamento della qualità del servizio potrà cogliere il mutamento di preferenze dei consumatori in favore dell'impiego di tecnologie a minore impatto ambientale o comunque "più pulite".

Nel favorire una maggiore tutela ambientale un ruolo cruciale è affidato ai meccanismi concorrenziali. In un assetto aperto al mercato, i prezzi riflettono correttamente le scarsità relative, compresi quelli delle risorse energetiche. Più in generale, un ambiente concorrenziale è adatto a stimolare il ricorso a strumenti flessibili nella conduzione delle politiche di tutela, quali tasse ambientali, incentivi e accordi volontari, superando il ricorso a strumenti d'impronta dirigistica, come indica l'esperienza di numerosi paesi firmatari del Protocollo di Kyoto.

Il nuovo contesto offre importanti opportunità di crescita per le imprese operanti in questi mercati e in quelli ad essi collegati secondo percorsi più compatibili con la tutela dell'ambiente. Occorre promuovere l'impiego di nuove tecnologie e di fonti rinnovabili nei nuovi impianti di generazione. È necessario stimolare forme di gestione della domanda che siano coerenti con la liberalizzazione; utilizzare meccanismi di mercato per selezionare le iniziative e i sussidi da accordare a chi effettua investimenti di risanamento ambientale e di promozione dell'uso razionale dell'energia.

L'obiettivo di coniugare lo sviluppo con la salvaguardia delle risorse naturali va perseguito attraverso l'assegnazione di finalità ambientali a un ampio spettro di politiche: energetiche, fiscali e tariffarie. Relativamente a queste ultime, l'art. 36, lettera e), della legge n. 128/98 prevede che vengano incentivati *"attraverso un'adeguata politica di sostegno e di stimolo, l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico, anche con l'obiettivo di una riduzione delle emissioni di CO₂"*. La bozza di decreto legislativo sul riordino del settore elettrico, recentemente presentata dal Governo, stabilisce che una quota pari a un quinto dell'energia elettrica immessa in rete provenga da fonti rinnovabili e prevede la ripartizione territoriale delle risorse da destinare al loro sussidio.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas intende ricorrere a tutti gli strumenti di cui dispone per perseguire questi obiettivi sulla via della riforma dei meccanismi di regolazione tariffaria. Alcuni interventi sono già stati attuati; altri sono in via di definizione. Un primo esempio di misure con effetti favorevoli sull'efficienza energetica, è rappresentato dal provvedimento con cui nel giugno dello scorso anno è stato ridefinito il sistema di determinazione dei costi di combustibile riconosciuti alle imprese elettriche: al di là dell'aggiustamento di breve periodo, esso produrrà indubbiamente effetti positivi sull'ambiente attraverso il contenimento dei consumi di

input energetici impiegati dalla generazione; un secondo esempio concerne la revisione delle modalità di riconoscimento in tariffa dei costi riferibili all'elettricità prodotta con impianti alimentati con fonti rinnovabili di nuova costruzione; azioni future riguarderanno il finanziamento attraverso meccanismi tariffari di politiche di controllo attivo della domanda.

Su un piano più generale, si può affermare che non vi è conflitto fra promozione dell'efficienza aziendale e salvaguardia dell'ambiente naturale: l'esigenza di perseguire la massimizzazione dell'efficienza tecnica, ossia di comprimere le diseconomie interne alle imprese e di ridurre i costi di produzione, si può conciliare con l'invio di corretti segnali al consumatore finale sul costo sociale dell'uso dell'energia. Occorre chiudere il divario fra costi privati e costi sociali nell'uso dell'energia di modo che i prezzi dell'energia riflettano correttamente le esternalità ambientali connesse con l'uso di tali risorse. Costi di produzione ragionevolmente bassi possono coesistere con prezzi di mercato ragionevolmente alti se l'operatore pubblico interpone un appropriato cuneo di natura fiscale o parafiscale fra di essi: il compito di ricomporre il divario fra costi sociali e costi privati che si forma nella filiera energetica spetta pertanto al sistema tributario, in particolare all'imposizione indiretta.

L'Autorità si appresta a ridisegnare la struttura delle tariffe di fornitura dell'energia elettrica; un intervento di analoga portata riguarderà in seguito le tariffe del gas naturale. È pertanto auspicabile che mutino conseguentemente anche i criteri odierni di determinazione delle imposte sull'energia. Il coordinamento fra interventi tariffari e interventi tributari è anche necessario per dare trasparenza al sistema dei prezzi dell'energia e non accrescerne la complessità, inviando all'utente segnali discordanti. La recente proposta del Governo di attribuire esplicitamente all'imposizione indiretta sull'energia finalità di tutela ambientale, introducendo una *carbon tax* e prevedendo modalità di restituzione del gettito raccolto con tale tributo, muove nella direzione corretta.

Dal lato dell'offerta possono scaturire significativi miglioramenti di efficienza. Nel settore termoelettrico occorre migliorare i rendimenti energetici e favorire con strumenti non distortivi l'ammodernamento del parco di generazione. Il processo di liberalizzazione apre la via all'introduzione di nuovi impianti a ciclo combinato e alla graduale modifica del *mix* di fonti. Dovrà crescere il ricorso a combustibili a minor contenuto di carbonio e alle fonti rinnovabili. L'effetto combinato di questi due fattori è in grado di produrre significative riduzioni nelle emissioni di gas serra: a titolo esemplificativo, si può valutare che una sostituzione di 15.000 MW a bassa efficienza dell'attuale parco di generazione dell'Enel con impianti a ciclo combinato a gas dotati di rendimenti superiori al 50 per cento consentirebbe una riduzione dell'ordine di 23 milioni di tonnellate di CO₂, pari a oltre un quinto dello sforzo richiesto all'Italia per ottemperare agli impegni assunti a Kyoto e ad oltre il 5 per cento delle emissioni del 1990.

Anche sul versante degli impieghi dell'energia per usi finali, la promozione della concorrenza offre importanti opportunità di valorizzazione del potenziale di domanda di energia "pulita" e di risparmio energetico. Tali occasioni andranno colte sia riconoscendo esplicitamente in tariffa il costo di interventi di modulazione e razionalizzazione della domanda (*demand-side management*) e all'uso razionale dell'energia, sia attraverso politiche mirate di informazione degli utenti. Nella legge istitutiva delle autorità di regolazione vi sono almeno tre riferimenti che richiamano questi aspetti. Un primo vincolo, a carattere generale, si coglie all'art. 1, comma 1, per il quale "il sistema tariffario deve ... armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse". Un secondo riferimento si ritrova all'art. 2, comma 12, lettera e), che prevede che le autorità di regolazione, nel deter-

minare i livelli tariffari e il loro aggiornamento, individuino anche le modalità per consentire *“il recupero dei costi eventualmente sostenuti ... in modo da assicurare ... la realizzazione degli obiettivi generali di ... uso efficiente delle risorse”*. Infine, l'art. 2, comma 19, prescrive che tra gli elementi presi in considerazione nella formula del price cap figurino anche i *“costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse”*.

I programmi di gestione della domanda finalizzati all'uso più efficiente dell'energia elettrica, presupponendo anche lo sviluppo di un mercato dei servizi a valle del contatore, dovranno essere resi compatibili con le norme a tutela della concorrenza; al riguardo appare ragionevole prevedere la separazione amministrativa tra le attività di distribuzione e di vendita. Più in generale, gli interventi sulla produzione di energia elettrica e i suoi usi dovranno essere parte di una programmazione efficiente delle risorse, basata su stime ragionevoli e verificabili dei costi e dei benefici.

I nuovi assetti del settore elettrico

Il settore elettrico è investito, in Europa e nel mondo, da possenti spinte verso la liberalizzazione e la conseguente deregolamentazione. In Italia, il settore si appresta ad affrontare una fase di transizione caratterizzata da una graduale apertura del mercato, dall'uscita dal monopolio pubblico e dall'integrazione in un più ampio sistema elettrico europeo. Si tratta di un quadro in evoluzione, destinato a mutare rapidamente in seguito agli interventi del Governo e del Parlamento, relativamente agli assetti del settore, e dell'Autorità, relativamente alla regolazione delle tariffe della qualità del servizio, e alla progressiva introduzione di meccanismi concorrenziali.

L'età media avanzata degli impianti di generazione, l'elevato grado di dipendenza dall'olio combustibile e la modesta presenza di impianti a tecnologia avanzata rappresentano alcuni degli elementi di debolezza del sistema elettrico nazionale che rendono possibili ampi margini di miglioramento nei rendimenti. I sussidi incrociati fra fasce di utenza e di consumo, con la presenza di estese agevolazioni, distorcono la corretta allocazione delle risorse. La struttura progressiva della tariffa all'utenza domestica, che pure ha contribuito al contenimento dei consumi e quindi al risparmio energetico, rappresenta anch'essa un meccanismo non adeguato sotto il profilo dell'efficienza economica. Dal confronto internazionale emerge l'elevatezza dei prezzi dell'energia elettrica, al netto e al lordo delle imposte, in particolare quelli applicati alle piccole e medie imprese, all'artigianato e al settore terziario. Concorre a tale effetto anche il peso fiscale sull'elettricità, particolarmente elevato in Italia rispetto ad altri paesi europei. Ulteriori elementi di debolezza sono individuabili sul piano della tutela ambientale, dell'innovazione tecnologica e della qualità del servizio.

L'Autorità, nel recente documento *Osservazioni e proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*, ha individuato alcuni principi utili alla liberalizzazione del settore elettrico, individuandone gli obiettivi. Il documento costituisce un contributo fornito dall'Autorità in vista del riordino del sistema elettrico.

Il Governo ha in seguito definito i propri indirizzi in materia di riordino del servizio elettrico, presentando uno schema di decreto legislativo che attua nell'ordinamento i principi definiti nella direttiva europea. L'impianto che scaturisce dal decreto legislativo muta significativamente l'attuale assetto del servizio elettrico, in termini di ridimensionamento del peso dell'operatore dominante, di apertura del mercato della generazione e del ruolo delle infrastrutture trasmissive.

In linea di principio, la liberalizzazione del settore elettrico dovrà proporsi di accrescere la competitività del sistema elettrico nazionale e di garantire l'universalità, la

qualità e la sicurezza del servizio. In tale modo potrà dare un contributo alla modernizzazione del sistema economico del Paese. In estrema sintesi, le condizioni minime affinché ciò possa avvenire sono essenzialmente due: a) la piena *contendibilità* del mercato elettrico, attuata con la nascita di un numero adeguato di soggetti, con dimensioni non troppo differenti fra loro, sia sul lato dell'offerta (generatori e distributori), sia dal lato della domanda (clienti idonei e distributori); b) l'assoluta *indipendenza* del gestore della rete di trasmissione dai più rilevanti interessi presenti nel settore.

Le considerazioni svolte dall'Autorità nel documento citato riguardano aspetti specifici dell'organizzazione del sistema elettrico. Si riprendono qui alcuni aspetti di carattere generale, soffermandosi in particolare sulle finalità del riordino in relazione alla generazione, all'organizzazione della rete e del mercato, alle attività di distribuzione e vendita, al ruolo dell'acquirente unico e delle interconnessioni con l'estero.

L'Autorità ritiene che l'attività di *generazione* dell'energia elettrica debba essere libera, nel rispetto dei requisiti tecnici per l'allacciamento alla rete, dei vincoli di protezione dell'ambiente e di localizzazione, e delle finalità generali di sicurezza del sistema di generazione elettrica nazionale. L'assetto organizzativo e proprietario dovrà essere congruente con l'apertura alla concorrenza e l'ammodernamento del parco impianti, per permettere il contenimento dei costi di produzione e dell'impatto sull'ambiente. Un modesto grado iniziale di concentrazione proprietaria ne è condizione imprescindibile: esso potrà evolvere dinamicamente con l'ingresso sul mercato di nuovi operatori, allorché alti prezzi della capacità e dell'energia elettrica segneranno situazioni di scarsità sul mercato. La fornitura dell'elettricità ai clienti vincolati dovrà essere comunque garantita, anche attraverso gare per l'assegnazione di contratti di lungo termine per accrescere la capacità di generazione.

Un elemento qualificante il futuro assetto concorrenziale è la fissazione di condizioni paritarie per l'accesso alla rete di trasmissione da parte di tutti gli operatori interessati. Gli investimenti finalizzati a mantenere in efficienza le reti e a svilupparne la portata dovranno anche favorire il prevalere di livelli tendenzialmente uniformi di sicurezza, qualità del servizio e salvaguardia ambientale sull'intero territorio nazionale.

L'Autorità ritiene che la creazione in tempi rapidi di un *mercato all'ingrosso* dell'energia elettrica costituisca uno strumento adatto a rafforzare la concorrenza nella generazione elettrica. Il mercato dovrà operare in condizioni di trasparenza; dovrà favorire il riposizionamento degli operatori attuali e la comparsa di nuovi soggetti. La maggiore concorrenza assicurerà la minimizzazione del costo variabile della generazione, l'adattamento di medio periodo del parco di generazione elettrica e l'invio di segnali corretti agli utenti finali circa il costo dell'energia. Come suggeriscono altre esperienze di liberalizzazione, la riduzione dei costi può tradursi in un beneficio netto per i consumatori finali di energia elettrica.

La soluzione organizzativa più appropriata per il funzionamento del mercato consiste, a parere dell'Autorità, nell'introduzione di una *borsa dell'energia elettrica*, destinata a concentrare gli scambi di energia, comprese le eccedenze e l'energia importata. Nella borsa il prezzo di equilibrio dovrà essere determinato attraverso meccanismi competitivi di offerta in grado di individuare il costo variabile di generazione dell'impianto più costoso tra quelli attivati in ogni intervallo di tempo rilevante. Dal lato della domanda, sono soprattutto i criteri seguiti per attribuire la qualifica di *cliente idoneo* che determineranno l'effettiva apertura del mercato elettrico, che l'Autorità si augura essere la più ampia possibile.

Lo sviluppo di un mercato concorrenziale dovrà essere compatibile con la presenza del cosiddetto *acquirente unico*. Tale soggetto dovrà essere in grado di acquistare energia per servire i clienti vincolati e sottoscrivere contratti di lungo termine con

generatori nazionali o esteri per garantire la fornitura anche nei casi di deficit di capacità. Per la costruzione di capacità aggiuntiva appare opportuno il ricorso a procedure di gara.

La *distribuzione* di energia elettrica ha caratteristiche tecniche ed imprenditoriali diverse da quelle dell'attività di vendita, tali da richiederne una disciplina distinta. Infatti, mentre la vendita può essere gradualmente aperta alla concorrenza in funzione dell'aumento dei clienti idonei, la distribuzione è un servizio che si svolge in condizioni di monopolio naturale locale in quanto richiede l'impiego di infrastrutture trasmissive non replicabili a tale livello. In questo segmento della filiera elettrica vanno incoraggiate l'aggregazione delle reti minori in complessi di maggiori dimensioni e l'unificazione della distribuzione nelle aree urbane servite da più imprese. La regolazione della fase di distribuzione dovrà premiare le attività di manutenzione e sviluppo della rete, indurre gli operatori a raggiungere dimensioni adeguate per lo sfruttamento delle economie di scala, assicurare la fornitura universale del servizio e il miglioramento della sua qualità. Essa dovrà prevedere forme di perequazione territoriale dei costi di distribuzione, strumento indispensabile per mantenere l'unicità territoriale della tariffa; dovrà infine consentire di privilegiare la fornitura alimentata da flussi prodotti con fonti rinnovabili. Anche l'*interconnessione* della rete di trasmissione nazionale con le reti degli altri paesi e l'accesso alle relative infrastrutture a condizioni paritarie rappresentano fattori cruciali per lo sviluppo del mercato domestico dell'energia elettrica e per la sua integrazione in quello continentale.

Il futuro assetto del settore del gas

Il servizio del gas naturale è caratterizzato da una forte concentrazione nell'approvvigionamento e nel trasporto e da un grande frazionamento nella distribuzione, dove prevalgono condizioni di monopolio locale. Anche in Italia, come in altri paesi europei, il settore si presenta in forma verticalmente integrata con la più importante impresa del settore che, attraverso le proprie partecipate, controlla l'intera filiera del gas naturale. Questo scenario potrà mutare in concomitanza con il recepimento nell'ordinamento della direttiva europea sul mercato interno del gas che potrà rappresentare l'occasione per un riordino su basi più concorrenziali.

L'assetto verticalmente integrato del settore si è accompagnato al suo forte sviluppo; la crescita dei consumi di gas ha favorito la diversificazione delle fonti energetiche e ha permesso di contenere l'impatto ambientale del sistema energetico. Con il progredire del processo di metanizzazione del territorio, la necessità di realizzare investimenti onerosi e con ritorni di lungo periodo si è però ridotta. Di conseguenza, hanno perso rilevanza molti degli argomenti utilizzati in passato per favorire il mantenimento di un assetto verticalmente integrato, mentre si è rafforzata l'attenzione a fattori di prezzo e di qualità del servizio.

Nel mutato contesto, occorre verificare la presenza dei requisiti necessari a far nascere un'effettiva competizione nel settore. Dove siano presenti caratteri di monopolio naturale e non sussistano elementi per un loro rapido superamento, si dovrà intervenire con un'appropriata regolamentazione per non ritardare il processo di apertura del mercato.

La direttiva europea imporrà la nascita di un vero mercato unico continentale, in cui la molteplicità degli attori dovrà operare su basi concorrenziali. La direttiva rappresenterà anche un'opportunità di crescita, l'occasione per una riforma degli aspetti del settore del gas naturale che non rispondono più all'attuale stadio di sviluppo del servizio in un contesto aperto. Il suo recepimento dovrà essere l'occasione per definire le funzioni dell'impresa dominante e delle sue controllate riguardo alle condizioni di accesso alla rete, al trattamento dello stoccaggio, agli obblighi di servizio pubblico. In positivo, andranno colte le opportunità di razionalizzare la fase della distribuzio-

ne e di favorire l'internazionalizzazione delle imprese operanti nel settore.

Un aspetto di grande importanza è la separazione contabile delle imprese integrate: la direttiva europea, sebbene non preveda alcuna disposizione specifica in materia di separazione verticale o orizzontale, renderà obbligatorio il mantenimento di contabilità separate per ciascuna fase della filiera produttiva (*unbundling*), sia pure con esclusione della fase della produzione, al fine di assicurare la trasparenza della gestione. Numerosi altri aspetti, tuttavia, richiedono di essere chiariti. Per l'Italia, i punti di maggiore criticità riguardano il grado di apertura del mercato, il possibile conflitto tra quest'ultimo e le soglie di idoneità previste per i clienti eleggibili, il trattamento delle clausole *take or pay*, le modalità di accesso alla rete e in particolare la scelta tra accesso regolato e negoziato.

Il recepimento delle direttive negli ordinamenti nazionali dovrà avvenire al più tardi entro l'agosto dell'anno 2000. L'unico limite posto all'accesso dei terzi alle reti europee di gasdotti sarà il livello dei consumi di gas: i clienti che supereranno determinate soglie di consumo avranno diritto a far transitare il proprio gas sulle reti di trasporto. Avranno qualifica di clienti idonei i soggetti che al momento dell'entrata in vigore della direttiva consumeranno, per sito produttivo, più di 25 milioni di mc. annui (tale soglia scenderà a 15 e a 5 milioni dopo cinque e dieci anni, rispettivamente). L'apertura del mercato sarà dunque graduale, limitata ad un numero di clienti pur crescente nel tempo.

Per ridurre la disparità di trattamento, che nei diversi paesi potrebbe provenire dalla fissazione di soglie obbligatorie di consumo che definiscono clienti idonei, la Direttiva ha anche fissato un livello del grado di apertura del mercato oltre il quale gli ordinamenti nazionali saranno autorizzati a elevare la soglia individuale sino a rientrare entro tale livello. L'obiettivo finale minimo da raggiungere sarà l'apertura alla concorrenza di una quota significativa del mercato totale di ogni singolo paese membro entro i primi dieci anni di validità della Direttiva: prescrivendo soltanto un obbligo di risultato, essa lascia ad ogni singolo Stato la possibilità di individuare le misure più opportune per ottenere tale risultato. Per questo è stata prevista la possibilità di deroghe all'accesso dove esso contrasti con il rispetto delle clausole *take or pay* e per i paesi in cui il settore del gas naturale è ancora in fase di sviluppo.

È prevedibile che i principali vantaggi della liberalizzazione delle reti di gasdotti europei siano conseguiti dai grandi consumatori, come i generatori elettrici, che, contrattando direttamente con i produttori, sapranno erodere parte delle rendite attualmente appropriate dai trasportatori. Poche vantaggi rispetto alla situazione attuale sono da attendersi invece, almeno in orizzonte breve, per le utenze residenziali. Nei confronti di queste ultime, l'operato dell'Autorità di regolazione sarà pertanto di fondamentale importanza.

Le fonti rinnovabili

La prospettiva di innalzamento della quota dei fabbisogni di elettricità soddisfatti con l'impiego di fonti rinnovabili costituisce un'opportunità per ridurre l'impatto ambientale della generazione di elettricità. Si può valutare che la realizzazione dei programmi di incentivazione nella generazione elettrica sinora previsti possa consentire, nell'arco di un quindicennio, minori emissioni di anidride carbonica dell'ordine del 13 per cento a quelle che si verificherebbero producendo un ammontare equivalente di elettricità con fonti convenzionali. Nel contempo, tale crescita può anche favorire lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative, in grado di sostenere la competitività di importanti segmenti dell'industria energetica e del suo indotto. Come è noto, l'attuale disciplina per l'incentivazione delle fonti rinnovabili, definita principalmente dalla legge n. 9 del 1991 e regolata dal provvedimento CIP n. 6 del

1992, ha dato scarso rilievo alle previsioni di sviluppo della domanda e della pianificazione degli investimenti, sia in termini finanziari, sia in termini di composizione del *mix* di fonti rinnovabili, sia in termini di oneri a carico dell'utente finale. Il sistema si fonda sul riconoscimento del costo evitato dall'Enel e su meccanismi di rimborso *ex post*; gli incentivi alla promozione dell'efficienza sono scarsi e la natura del provvedimento che prevedeva l'inserimento delle iniziative produttive all'interno di graduatorie soggette alla verifica successiva da parte dell'Enel e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha originato un contenzioso rilevante. Si tratta di un sistema concepito in un periodo caratterizzato da scarsità nella capacità di generazione, una situazione quindi molto diversa da quella attuale in cui sono invece presenti esuberi produttivi.

Lo schema di decreto legislativo recentemente presentato dal Governo introduce importanti elementi di novità. Viene prescritto che una quota non inferiore all'uno per cento della nuova capacità autorizzata debba essere soddisfatta con fonti rinnovabili. Viene stabilito altresì che i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo importino o producano più di 100 GWh su base annua, abbiano a partire dal 1 gennaio 2001 l'obbligo di immettere in rete almeno il ... per cento dell'energia su base annua prodotta da fonti rinnovabili o di acquistare l'equivalente quota da altri produttori o dall'operatore di mercato. All'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono conferite importanti funzioni tecniche e di controllo; anche tenendo conto degli orientamenti espressi dalla Commissione europea in questa materia.

Il ricorso alle fonti rinnovabili per le nuove iniziative produttive si inserirà nel quadro del programma nazionale per la riduzione delle emissioni di gas serra. Il ricorso, anche in tempi brevi, a procedure di asta per la costruzione di nuovi impianti di generazione a fonte rinnovabile permetterà di selezionare su basi eque e trasparenti le tipologie di impianto da incentivare, minimizzando l'entità del sussidio da porre a carico dell'utenza finale.

Successivamente potranno essere proposti altri meccanismi di mercato, come i "diritti negoziabili di emissione" e i "certificati di sostegno alle fonti rinnovabili". Tali meccanismi non sono alternativi e potrebbero anche essere utilizzati congiuntamente nel quadro di una strategia complessiva di tutela ambientale in campo elettrico.

Ricerca, sviluppo tecnologico e occupazione

La liberalizzazione del mercato elettrico e, in prospettiva, di quello del gas muterà gli equilibri produttivi e l'impiego delle risorse nei settori coinvolti. L'Autorità ritiene che un quadro normativo e istituzionale in grado di offrire garanzie di trasparenza, di stabilità e certezza circa i tempi del riordino dei settori regolati sia una condizione essenziale per accrescere la competitività del sistema energetico.

Nel settore elettrico, il rinnovo e il risanamento del parco impianti produrranno effetti positivi in termini sia di uso efficiente delle risorse nella fase della generazione, sia di riduzione delle emissioni di agenti inquinanti. Peraltro, le conseguenti opportunità di creazione di nuova occupazione potrebbero compensare, sia pure con sfasamenti temporali e... nuove qualifiche gli effetti di riduzione degli esuberi occupazionali che di norma si associano ai processi di transizione verso assetti più competitivi.

Benefici in termini occupazionali potranno determinarsi sia in forma diretta, sia indiretta. In via di principio, il guadagno di competitività ottenuto grazie alla liberalizzazione e il conseguente riduzione dei costi costituirà un'importante occasione di sviluppo per i settori legati all'energia, in grado di esercitare ricadute positive anche sulla domanda di lavoro. Programmi di ammodernamento del parco di generazione eserciteranno impatti espansivi sull'industria elettromeccanica e sul suo indotto. Analoghi effetti sul settore terziario avranno le iniziative rivolte a promuovere l'uso

razionale dell'energia attraverso forme di *demand side management*: opportunità per nuove occasioni di lavoro potranno aversi in servizi innovativi, ad elevato "valore aggiunto", come servizi di consulenza energetica a piccole e medie imprese, di impiantistica e di sicurezza, di risanamento ambientale degli impianti di produzione e di trasmissione; a loro volta, le azioni di *DSM* costituiscono una precondizione affinché la riforma tariffaria possa imprimere effetti positivi sulla domanda di energia, con il superamento di soglie artificiose presenti nell'attuale assetto dei prezzi finali dell'energia. A questi effetti si aggiungono quelli di natura indiretta via i meccanismi di attivazione intersettoriale della domanda di investimenti. Vi sono poi le ripercussioni del riordino della distribuzione, che tuttavia comporteranno soprattutto una domanda di riqualificazione professionale e territoriale del personale, con modesti effetti aggiuntivi sull'occupazione del settore.

Il contributo dell'intervento di regolazione nella risoluzione degli squilibri strutturali del paese è dunque circoscritto ma non trascurabile. Contribuendo a promuovere un ambiente competitivo, esso stimola indirettamente l'ingresso sul mercato di nuovi soggetti imprenditoriali, valorizzando potenzialità esistenti a livello locale; perseguendo con strumenti incentivanti l'obiettivo di elevare la qualità media del servizio e a favorirne il suo riequilibrio territoriale, stimola investimenti rivolti a rinnovare la capacità produttiva, le infrastrutture e a riorganizzare su basi più efficaci le reti distributive e di vendita. Con il concorso del nuovo sistema di perequazione territoriale, questi processi potranno arrecare benefici in termini di maggiore valore aggiunto alle aree più arretrate del Paese, che sono anche quelle dove i livelli qualitativi dei servizi energetici sono più insoddisfacenti.

Nel settore elettrico, il primo a essere investito dall'apertura alla concorrenza, è necessario definire un insieme di regole che valorizzi le capacità imprenditoriali dei soggetti responsabili per la produzione e l'erogazione del servizio elettrico e faciliti l'ingresso di nuovi operatori. Ulteriori misure di riordino strutturale del sistema elettrico necessarie ad assicurarne la competitività richiedono l'intervento del Parlamento, del Governo e di altre amministrazioni pubbliche. Tra queste, vanno richiamate le azioni rivolte a semplificare e razionalizzare le procedure autorizzative relative all'insediamento e all'ammodernamento degli impianti di generazione; la definizione di *standard* ambientali uniformi sul territorio; il sostegno organico alla ricerca e allo sviluppo, sia di base, sia in termini di applicazione dei risultati, da promuovere anche con l'adozione di formule di tipo consortile che vedano la partecipazione di diversi attori al progetto e alla realizzazione di soluzioni tecnologiche innovative.

Per sostenere il processo di creazione di nuove occasioni produttive nel campo energetico è necessario che la ricerca di base e applicata forniscano un costante apporto conoscitivo e propositivo. In vista di una trasformazione di mercato vi è sempre il pericolo di comportamenti miopi da parte delle imprese coinvolte nel tentativo di ottenere vantaggi economici di breve periodo: spetterà alle politiche pubbliche e alle iniziative private contrastare il rischio che l'apertura alla concorrenza si associ a una compressione delle risorse dedicate alla ricerca.

Roma, 26 gennaio 1999

INDAGINE CONOSCITIVA SUL RIASSETTO DEL SETTORE ELETTRICO

Memoria per l'audizione del 26 gennaio 1999 davanti alle Commissioni riunite industria, commercio, turismo del Senato della Repubblica e Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati

Memoria presentata per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas dal Presidente prof. Pippo Ranci

Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori e Deputati

Ringrazio anche a nome degli altri due componenti dell'Autorità per l'energia elettrica il gas qui presenti, il prof. Giuseppe Ammassari e il prof. Sergio Garribba le Commissioni riunite Industria, commercio, turismo del Senato della Repubblica e Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati per l'opportunità offerta da questa audizione che ci consente di dare il nostro contributo ad un tema così importante come il riassetto del settore elettrico nazionale che viene discusso ai fini del recepimento e dell'attuazione nell'ordinamento legislativo e normativo nazionale della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996.

Lo schema di decreto legislativo, recante la prima attuazione della direttiva europea e approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 10 novembre, disciplina la transizione da una gestione diretta da parte dello Stato di molte delle attività e dei servizi relativi al settore elettrico verso un sistema orientato alla liberalizzazione, come strumento attraverso cui promuovere fondamentali recuperi sul piano dell'efficienza, del contenimento dei costi per i consumatori e gli utenti, tenendo conto degli obiettivi nazionali di difesa dell'ambiente, di uso razionale delle risorse e di carattere sociale.

Il decreto di attuazione rappresenta una tappa decisiva che pone le basi per una trasformazione del settore elettrico nazionale ormai irreversibile nel contesto europeo.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è stata in generale investita di compiti di promozione del processo di liberalizzazione e di apertura alla concorrenza, tanto attraverso le funzioni di regolazione dei servizi di pubblica utilità afferenti il settore elettrico, quanto attraverso la sua funzione di controllo della qualità e delle modalità di erogazione dei servizi. Queste attività e funzioni vengono esercitate dall'Autorità attraverso il costante rapporto di collaborazione e informazione con il Parlamento ed il Governo cui la stessa l'Autorità è chiamata al fine di assicurare un'evoluzione del settore coerente con le dinamiche tecnologiche, le condizioni di mercato, le normative europee e la politica economica del Paese.

Con riferimento all'attuazione della direttiva europea 96/92/CE, è stato consegnato un documento recante "Osservazioni e proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica". In questo documento sono state esposte le indicazioni ritenute più aderenti agli obiettivi posti a base della creazione del mercato elettrico interno. L'Autorità rileva che molte delle proposte formulate nel richiamato documento hanno trovato riscontro nello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri.